



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Ci è stato posto un quesito sull'indispensabilità delle trasferte e della presenza in loco dei tecnici coinvolti nella progettazione e nella direzione dei lavori, riteniamo doveroso evidenziare che, al di là di ogni prescrizione di legge, è evidente che per dirigere i lavori sia necessario effettuare sopralluoghi per verificarne il corretto svolgimento in corso d'opera. Allo stesso modo, per progettare un'opera è essenziale ispezionare il sito di costruzione o, nel caso di interventi su edifici esistenti, valutarne lo stato.

A prescindere da queste considerazioni di buon senso si evidenzia quanto segue.

La Direzione Lavori negli appalti pubblici prevede specifici obblighi indicati nell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023. Le incombenze sono numerose e, in molti casi, prevedono un evidente obbligo di presenza personale e/o tramite soggetti delegati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiama la necessità di presenza in cantiere secondo tempi e modalità che il Direttore dei Lavori ritiene necessari, per attività quali:

- la formale consegna dei lavori (art. 3, comma 2: "*Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi (...). All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale*");
- l'accettazione dei materiali;
- la sospensione e la ripresa dei lavori;
- l'esecuzione di prove;
- controllo della corretta esecuzione in corso d'opera;
- l'accertamento di danni o altri fatti di rilievo;
- l'accertamento della regolare esecuzione delle opere.

Per i lavori privati, in generale, non esiste una norma che definisca in modo esaustivo gli obblighi della Direzione Lavori, anche se per un'ampia categoria di opere normative sono definiti in modo da normative specifiche.

L'eventuale obbligo di presenza dipende dagli accordi contrattuali. Tuttavia, in assenza di specifiche pattuizioni contrarie, si ritiene che l'incarico di Direzione Lavori per opere private implichi obblighi sostanzialmente analoghi a quelli previsti per i lavori pubblici, sebbene in forma meno formalizzata. Anche in questo caso, dunque, si configura un obbligo di presenza.

La progettazione di interventi e opere, pubblici o privati, richiede generalmente di attestare lo stato di fatto, rilevare le interferenze ed eseguire rilievi e prove, attività che comportano la necessità di presenza in loco. Tale obbligo si estende a ogni dichiarazione o attestazione relativa ai luoghi, come previsto anche dal Codice Deontologico: "*Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'Ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi*".

Ulteriori e più stringenti obblighi derivano da normative specifiche di settore, che riguardano casi molto comuni, quali i progetti strutturali (oggetto specifico del quesito), gli interventi su beni vincolati e gli interventi edilizi in generale

e.g. D.P.R. 380/2001, Testo Unico sull'Edilizia:

“Art. 66



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

“ 1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a visitare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.”

In questi casi, sia in fase di progettazione che di direzione lavori, è necessario eseguire sopralluoghi specifici per attestare lo stato dei luoghi (in fase progettuale) e la conformità dell'opera al progetto autorizzato (in fase esecutiva).

In particolare, per i progetti strutturali, il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di supervisionare l'esecuzione a regola d'arte, redigere verbali per le fasi critiche ed eseguire controlli e prelievi per l'accettazione dei materiali ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018). A titolo esemplificativo, si richiama il seguente punto relativo al calcestruzzo:

"11.2.5. CONTROLLO DI ACCETTAZIONE

Il controllo di accettazione è eseguito dal Direttore dei Lavori su ciascuna miscela omogenea (...). Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia, che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc."

Analoghi obblighi e modalità sono previsti per l'acciaio e altri materiali da costruzione.

Un ulteriore conferma deriva dalla Sentenza di cassazione 27045/2024 (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 17/09/2024) 18/10/2024, n. 27045)

"Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-proponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto (Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Questa sentenza, richiamando il principio di *"diligentia quam in concreto"*, definisce precisi obblighi di vigilanza e controllo che richiedono necessariamente la presenza in cantiere. Più in generale, impone al Direttore dei Lavori di impiegare tutte le risorse operative a sua disposizione, comprese quelle che prevedono la presenza fisica in cantiere, al fine di garantire il risultato atteso dal committente-proponente. In altre parole, anche in assenza di un esplicito vincolo normativo o contrattuale, il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di essere presente in cantiere per svolgere tutte le attività indispensabili a garantire l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Infine, si ritiene opportuno ricordare che l'ingegnere iscritto all'Albo è tenuto ad "*adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza*" e ha "*il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale*", secondo quanto previsto dal Codice Deontologico. Ciò implica che, anche in assenza di un obbligo normativo esplicito, l'ingegnere è comunque tenuto a svolgere il proprio incarico con tutti gli strumenti necessari, inclusa la presenza in loco, secondo valutazioni autonome di cui si assume la responsabilità.

In conclusione, sia per la Direzione Lavori che per la progettazione, l'obbligo di **presenza in loco** è chiaramente richiesto dalla normativa e dal Codice Deontologico. Negli appalti pubblici, il D. Lgs. 36/2023 e altre normative di settore, quali le Norme Tecniche per le Costruzioni, impongono verifiche e controlli che richiedono la presenza del Direttore dei Lavori o di un suo delegato. Per i lavori privati, sebbene gli obblighi derivino principalmente dagli **accordi contrattuali**, interventi specifici (come quelli strutturali) prevedono comunque verifiche obbligatorie sul posto. In ogni caso, il tecnico è tenuto a garantire l'**autenticità** di dichiarazioni e attestazioni mediante controlli diretti, rendendo generalmente la presenza in cantiere o nei luoghi oggetto di intervento **indispensabile**.

Cordiali saluti

Il Presidente
(Ing. Giancarlo Fianchisti)

Firenze 10 aprile 2025